

Codice A19000

D.D. 6 settembre 2016, n. 498

**Affidamento incarico a titolo gratuito a personale in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DL 90/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.. Approvazione contratto con dr. Pier Paolo Varetto.**

Con D.G.R. n. 25 – 553 del 10 novembre 2014 sono state individuate le prime indicazioni per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, conv. In l. 135/2012 così come modificato dall'art. 6 del dl n. 90/2014 convertito in l. 114/2014.

La finalità del conferimento di incarichi a titolo gratuito a soggetti in quiescenza è quella di consentire l'utilizzo di un supporto tecnico specialistico consulenziale a favore delle strutture individuate e permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in quiescenza.

Con il processo di dichiarazione di eccedenza del personale si sono verificate nel breve periodo molte cessazioni, pertanto con D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 2016, è stato previsto, proprio in relazione alla fase straordinaria di riallocazione del personale, la possibilità di conferire a personale in quiescenza, anche non di livello dirigenziale o direttivo, con peculiari competenze tecniche e specialistiche, incarichi a titolo gratuito per un periodo di tempo limitato, strettamente funzionali al trasferimento delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze maturate al fine di evitare inefficienze nella gestione e nell'organizzazione degli uffici.

Considerato che nell'ambito del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del sistema regionale è attualmente svolta l'attività tecnica funzionale all'approvazione della Proposta di legge n. 165 riferita alla nuova disciplina delle attività estrattive con l'abrogazione della attuale L.R. 69/1978 ed è necessario garantirne la continuità, in parallelo al trasferimento delle competenze e delle conoscenze rispetto alla materia di riferimento, connotata da un'elevata valenza tecnica;

vista la DGR n. 23 – 3883 del 5 settembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha deliberato il consenso all'attribuzione di un incarico a titolo gratuito al dr. Pier Paolo Varetto – funzionario assegnato al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, che sarà collocato in quiescenza dal 7 settembre 2016 - dalla medesima data del 7 settembre 2016, al fine di garantire, attraverso il supporto consulenziale, la continuità dell'iter tecnico funzionale alla approvazione della predetta Proposta di legge n. 165, riferita alla disciplina delle attività estrattive, e contestuale trasferimento di relative competenze e conoscenze maturate;

considerato che la predetta DGR n. 23 – 3883 del 5 settembre 2016 ha stabilito, inoltre, che per tale incarico si applicano i criteri di cui alle D.G.R. n. 25-553 del 10 novembre 2014 e D.G.R. n. 17-2860 dell'1.2.2016 e che il medesimo terminerà a far data dall'approvazione della Legge regionale riferita alla disciplina delle attività estrattive (PDL n. 165) e comunque non oltre il 31/12/2016, con svolgimento a titolo gratuito e senza rimborsi spese;

preso atto che la medesima DGR ha demandato al Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale gli adempimenti operativi per la formalizzazione dell'incarico;

ritenuto di sottoscrivere con il dr. Pier Paolo Varetto apposito contratto di collaborazione a titolo gratuito, il cui schema è allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione e che prevede una durata dal 7 settembre 2016 e fino all'approvazione della Legge regionale riferita alla disciplina delle attività estrattive (PDL n. 165) e comunque non oltre il 31/12/2016

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

### IL DIRETTORE REGIONALE

visto il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

visto il d.lgs. n. 33/2013

vista la D.G.R. n. 25 – 553 del 10 novembre 2014

vista la D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 2016

in conformità con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 23 – 3883 del 5 settembre 2016;

determina

- di approvare per i motivi sopra illustrati, la sottoscrizione di un contratto di collaborazione a titolo gratuito, con il dr. Pier Paolo Varetto – funzionario assegnato al Settore Polizia mineraria, cave e miniere che sarà collocato in quiescenza dal 7 settembre 2016 – con decorrenza dalla medesima data del 7 settembre 2016, al fine di garantire, attraverso il supporto consulenziale, la continuità dell'iter tecnico funzionale alla approvazione della Proposta di legge n. 165, riferita alla disciplina delle attività estrattive, e contestuale trasferimento di relative competenze e conoscenze maturate, al fine di evitare inefficienze nella gestione e nell'organizzazione degli uffici;

- di approvare lo schema di contratto, allegato, quale parte integrante, alla presente determinazione, da sottoscrivere con il dr. Pier Paolo Varetto, con una durata dal 7 settembre 2016 e fino all'approvazione della Legge regionale riferita alla disciplina delle attività estrattive (PDL n. 165) e comunque non oltre il 31/12/2016 e che prevede lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO A  
SOGGETTO IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5,  
COMMA 9 DEL DL 90/2012, CONVERTITO IN L. 135/2012 E  
S.M.I.

PREMESSO CHE:

determinazione n..... del ..... è stata disposta la  
sottoscrizione del presente contratto, previo  
consenso della Giunta regionale stabilito con DGR  
n. 23 - 3883 del 5/09/2016

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 8008760016  
rappresentata dal Direttore Regionale d.ssa  
Giuliana Fenu nata a Torino il 24/04/1969 e  
domiciliata ai fini del presente contratto presso  
la sede della Direzione Competitività del Sistema  
Regionale in Via Pisano n. 6 in Torino,

E

Il dr. Pier Paolo Varetto (omissis) nato a Torino  
il 29 agosto 1956, (omissis) (di seguito chiamato  
collaboratore)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1

### Oggetto

La Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale conferisce al dr. Pier Paolo Varetto, che accetta, l'incarico di collaborazione a titolo gratuito, quale supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni riferite all'iter tecnico funzionale alla approvazione della Proposta di legge n. 165, relativa alla disciplina delle attività estrattive e per il contestuale trasferimento di competenze e conoscenze acquisite in materia di attività estrattive.

## ART. 2

### Descrizione della collaborazione

L'attività in oggetto non costituisce rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DL 90/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i., con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. Non sono previsti rimborsi spese.

## ART. 3

### Durata

1. L'incarico di collaborazione è conferito a

decorrere dal 7 settembre 2016, o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva e fino all'approvazione della Legge regionale riferita alla disciplina delle attività estrattive (PDL n. 165) e comunque non oltre il 31/12/2016.

2. Il recesso o la risoluzione anticipata, per entrambi le parti, debitamente motivati, devono essere comunicati previo preavviso scritto all'altra parte di almeno 15 giorni.

#### ART. 4

##### Svolgimento

1. L'attività di collaborazione sarà svolta senza vincoli di orario con la possibilità di utilizzo di materiali ed attrezzature tecniche fornite dall'Amministrazione presso la sede regionale della Direzione Competitività del Sistema regionale, secondo le modalità concordate con il Direttore della Direzione di riferimento e con il Dirigente del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai quali dovrà essere data informazione dell'attività in

svolgimento.

#### ART. 5

Prodotto dell'attività e obbligo di riservatezza

1. Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Regione Piemonte, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Il collaboratore non potrà pubblicarli e/o divulgarli senza previa ed espressa autorizzazione della Regione, citando la stessa come promotrice dell'attività e proprietaria dei risultati.

#### ART. 6

##### Trattamento di dati personali

1. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Giuliana Fenu, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale

titolare, nomina il collaboratore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato".

Il collaboratore nello svolgimento dell'incarico è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice della Privacy".

#### ART. 7

##### Incompatibilità

Il collaboratore dichiara di non avere incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la Regione Piemonte. All'uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti

con il corretto adempimento degli obblighi assunti.

#### ART. 8

##### Sicurezza sul lavoro

1. Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione della attività inerenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### ART. 9

##### Codice di comportamento, piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e accettare gli obblighi di condotta definiti sia dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre

2014 e successivamente modificato con DGR n. 1 - 1717 del 13/07/2015), sia dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, che si richiamano per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti Codici e Piano è causa di risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### ART. 10

##### Controversie e Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

#### ART. 11

##### Imposte e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale

competente e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al d.p.r. 26.04.86 n. 131.

2. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, Allegato B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

#### ART 12

##### Nuovi accordi

1. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

#### ART. 13

##### Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Torino,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Committente

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore regionale

Dott.ssa Giuliana Fenu

.....

Il Collaboratore

Dr. Pier Paolo Varetto

.....